SEZIONE

N° 05

REG.GENERALE

N° 316/06

UDIENZA DEL

24/10/2007 ore 15:30

SENTENZA

N° 102

PRONUNCIATA IL:

24/10/07

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

26/11/07

Il Segretario

Bertocchi

# REPUBBLICA ITALIANA

# IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

DI FORLI' SEZIONE 05

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ | CAMPANILE | DOTT. PIETRO | Presidente |
| ☐ | MONDUZZI | RAG. MARGA | Relatore |
| ☐ | GIAMBARBA | DOTT. PAOLO LUIGI | Giudice |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |
| ☐ | | | |

ha emesso la seguente

## SENTENZA

- sul ricorso n. 316/06

depositato il 20/04/2006

- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO n.3107 IRPEF 2004 TRAT.FINE RAPP.

contro AGENZIA ENTRATE UFFICIO FORLI'

proposto dal ricorrente:

BIANCHI GIORGIO

VIA IFIGENIA GERVASI 15 47100 FORLI' FC

difeso da:

FASANO AVV.PIERFRANCESCO PALMERI AVV.ANTONINO

C.SO DI PORTA ROMANA 63 20122 MILANO MI

altre parti coinvolte:

FONDO PENSIONI DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA

VIA UNIONE 1 20122 MILANO MI

FATTO

Il Sig. Bianchi Giorgio in data 09 Gennaio 1976 veniva assunto dalla Banca Commerciale Italiana e contestualmente all'assunzione sottoscriveva atto di iscrizione al "Fondo Pensione per il personale della Banca Commerciale Italiana " in base al quale s'impegnava a versare il 7,75% della propria retribuzione imponibile a titolo di contributo per la partecipazione al "Fondo"; tale sistema di alimentazione del "Fondo" rimase in vigore fino al 31/12/1994.

Il Sig. Bianchi cessava il rapporto di lavoro con la Banca con effetto dal 01/04/2004.

In data 25/07/05 Il Sig. Bianchi Giorgio presentava all'Agenzia delle Entrate di Forlì "Istanza di rimborso ai sensi dell'Art. 38 D.P.R. n. 602/73" relativo a ritenute Irpef operate sul "Fondo Pensione per il personale della Banca Commerciale Italiana" eccedenti rispetto a quelle previste dalla norma . Sosteneva il ricorrente che l'imponibile IRPEF soggetto a tassazione separata non era di €uro 37.109,09, bensì di €uro 26.437,16 con la conseguenza di una minor ritenuta.

La diversa base imponibile sulla quale operare la ritenuta del 24,55% deriva da un'interpretazione della disposizione contenuta nell'Art. 17 comma 2 del TUIR (T.U. del 22/12/86 n. 917); in sostanza si sostiene applicabile la disposizione che prevede un abbattimento sull'ammontare netto complessivo pari al 4% dell'importo annuo.

In data 19/10/05 l'Agenzia delle Entrate chiedeva chiarimenti al Fondo Pensioni della Banca Commerciale Italiana, ed in base alla risposta, pervenuta in data 27/12/05 l'Agenzia delle Entrate emetteva atto formale di "Diniego di Rimborso".

Il ricorrente, con ricorso presentato in data 20/04/2006, impugnava l'avviso di diniego avanti a codesta C.T. chiedendone l'annullamento per i seguenti due motivi:

- Difetto di motivazione in violazione all'Art. 7 Legge 212/2000

Si lamenta il fatto che l'Ufficio ha omesso di allegare la nota del 30/11/2005 inviatogli dal Fondo Pensioni ove si spiegano le motivazioni per cui è stata calcolata la ritenuta su €uro 37.109,09 per cui, richiamandosi appunto all'Art. 7 Legge 212/2000 mancano i "presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione" e " se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama."

Ribatte a tale tesi l'Ufficio, facendo osservare che al capoverso n. 3 dell'atto di diniego è stato trascritto fedelmente il contenuto della nota del 30/11/2005 (all. n. 6); infatti l'Art. 2 del Dlgs n. 32 del 26/01/01 chiarisce: " La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non riconosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento è nullo se non ne sono osservate le disposizioni di cui al precedente comma."

Pertanto, nel caso de quo, l'atto di diniego riporta integralmente il "contenuto essenziale" della nota del 30/11/2005, oltre alla considerazione che il contenuto della stessa nota sia stata portata a conoscenza del ricorrente da parte della Banca stessa; infatti nella suddetta nota si può leggere: "... per vostra opportuna conoscenza si trasmette allegato alla presente il fac simile di lettera (di cui si allega copia agli atti n.d.r) che lo scrivente ente ha inviato ai partecipanti che, come il Sig. Bianchi Giorgio e ...., si sono lamentati dei criteri di tassazione utilizzati dal nostro Ente in sede di erogazione delle prestazioni previdenziali."

Ancora l'Ufficio allega copia del prospetto di liquidazione firmato dal Sig. Bianchi, dal quale risulta che la base imponibile sulla quale veniva effettuata la ritenuta del 24,55% era di €uro 37.100,09 e non di €uro 26.437,16.

L'Ufficio infine rammenta che la motivazione ha lo scopo di portare a legale conoscenza del contribuente le eventuali contestazioni a suo carico in modo da garantirgli il diritto di difesa., per cui ritiene che l'atto emesso, per i vari motivi sopra esposti sia correttamente motivato.

- Erronea interpretazione e falsa applicazione del DPR 917/86 Art. 17 comma 2

Lamenta il ricorrente che il "Fondo", quale sostituto d'imposta, nell'effettuare le ritenute fiscali, non ha tenuto in alcun conto la normativa contemplata nel DPR 917/86 Art. 17, nella versione ante novella recata dal Dlgs n. 47/2000 comunque sempre applicabile per quanto afferente a tutto il 31/12/2000, che così recita: " ..... L'ammontare netto (su cui applicare l'aliquota del 24,55% ndr)è costituito dall'importo dell'indennità che eccede quello complessivo dei contributi versati dal lavoratore semprechè l'importo dei contributi a carico del lavoratore non ecceda il 4% dell'importo annuo in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro ....."

A dimostrazione di quanto asserito, il contribuente allega tabella dimostrativa ove risulta che i contributi versati dallo stesso pari al 7,75% della retribuzione imponibile sino a tutto il 31/12/94, data fino alla quale tale forma di contribuzione era vigente, ammontano complessivamente ad €uro 20.659,44. Si ribadisce pertanto che il "Fondo" avrebbe dovuto procedere al calcolo della ritenuta, non sull'ammontare totale delle competenze maturate sino al 31/12/2000 ( così come compare dall'allegato n.3 "Liquidazione della posizione Fondo") e cioè su €uro 37.100,09, bensì sull'ammontare netto e precisamente sull'importo di €uro 26.437,16 derivante dall'abbattimento dell'importo di €uro 10.662,93 quale parte dei suddetti contributi esente da imposizione fiscale in quanto rientrante nel limite del 4% previsto dalla ripetuta normativa (all. n. 5). Risulta quindi che l'importo versato dal "Fondo" all'Erario , a causa del mancato abbattimento, eccede di €uro 2.617,75 rispetto all'effettivo dovuto, ed il ricorrente ne ribadisce la restituzione con maggiorazione di interessi.

L'Ufficio, nel controbattere la tesi del ricorrente, si richiama ancora una volta alla sopra citata nota che la Banca Commerciale invia in data 30/11/2005 , ove asserisce che ". . . il contributo destinato al Fondo, dal 1955 al 1994, non può ne deve considerarsi come posto sostanzialmente a carico del lavoratore" ed inoltre aggiunge : ". . . il Fondo si appresta, in via generale, a verificare se sussista ancora la possibilità di riscontrare gli elementi contributivi riferiti a periodi precedenti al 1992, periodi nei quali può essere accaduto che una piccola parte del contributo affluito al Fondo sia rimasta effettivamente a carico del lavoratore."

Ribadisce quindi l'Ufficio il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La C.T. osserva preliminarmente che l'eccezione di nullità dell'atto impugnato, l'avviso di diniego, per difetto di motivazione, non può trovare accoglimento poiché l'atto ha comunque consentito al ricorrente di costituirsi in giudizio e di esercitare il diritto di difesa.

La Commissione, osserva che il comma 2 dell'Art. 17 DPR 917/86, applicabile fino al 31/12/2000 (ante novella del Dlgs 47/2000), prevede che i versamenti fatti dal lavoratore nei limiti del 4% dell'importo annuo versato ai fondi di previdenza non sono imponibili. Il ricorrente, che ha provato quanto sostiene in ricorso, ha diritto al rimborso delle ritenute operate nei limiti del 4% dei versamenti dallo stesso effettuati nella misura del 7,75%, oltre agli interessi legali. Spese a carico dell'Ufficio quale parte soccombente.

PQM

Accoglie il ricorso. Spese a carico dell'Ufficio, determinate in €uro 500.

Forlì 24/10/2007

Il Relatore
Rag. M. Monduzzi

Il Presidente
Dr. P. Campanile